



SCHEDA INFORMATIVA del 18 ottobre 2023

**Titolare Effettivo:
comunicazione obbligatoria entro l'11 dicembre 2023**

Fino all'11 dicembre 2023 tutte le società di capitali (**ivi espressamente incluse le società cooperative**) e gli enti dotati di personalità giuridica privata (id est: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000) dovranno comunicare, attraverso una apposita procedura telematica, al nuovo Registro istituito presso le CCIAA i loro "titolari effettivi".

Per le società cooperative, ove il titolare effettivo non è individuabile in forza dell'entità della proprietà del capitale, dovrà farsi riferimento alle modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, ai poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Quanto sopra consegue alla pubblicazione sulla G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023 del [D.D. 29 settembre 2023](#) che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 3 del [DM 55/2022](#).

L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni e di mera intermediazione telematica.

I dati del "titolare effettivo" si comunicano procedendo come segue:

- si accede a [DIRE](#), lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato;
- si sceglie la pratica del "titolare effettivo";
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo titolare effettivo;
- si appone la firma digitale.

La pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo ma è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

E' fatto altresì obbligo di comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.



Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

I termini per le comunicazioni sono perentori.

Ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c., che va da 103 euro a 1.032 euro (ridotta a $\frac{1}{3}$ se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni), accertata e contestata dalla Camera di commercio competente per territorio.

Tutte le informazioni dettagliate sul “titolare effettivo” sono disponibili sul sito web <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

UECOOP – SOCIAL MEDIA E STRUMENTI INTERATTIVI

Visita il nostro [sito web](#) e il nostro [spazio virtuale](#)

Seguici su [Facebook](#), [Instagram](#) e [YouTube](#)

Scarica la nostra App per [iOS](#) e per [Android](#)

Usa la [bacheca dei cooperatori](#)

